

Oggetto: DM 30/6/2004 “Misure fitosanitarie d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte. Delimitazione della “zona del focolaio” e della “zona di sicurezza” nel territorio della Regione Lazio

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettera i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTA la decisione della Commissione europea 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, “relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/6/2004, recante “Misure fitosanitarie d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte: recepimento della decisione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 della Commissione”;

CONSIDERATO che il Servizio Fitosanitario ha provveduto a collocare trappole a feromoni in varie aziende maidicole regionali, al fine di monitorare l’eventuale presenza della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte sul territorio regionale,;

VISTA la scheda di monitoraggio aziendale redatta in data 4 agosto 2008 dagli ispettori del Servizio Fitosanitario Regionale, dalla quale si evince che le trappole a feromoni per la cattura dei maschi di *Diabrotica virgifera virigifera* collocate nel comune di Fiumicino hanno catturato un totale di 15 maschi;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione della *Diabrotica virgifera virigifera* per la maiscoltura regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 30/6/2004, sono state imposte le necessarie prescrizioni fitosanitarie all'azienda sita nel Comune di Fiumicino, nella quale sono state effettuate le catture dei maschi di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte;

CONSIDERATO che si tratta della prima segnalazione della presenza di *Diabrotica virgifera virigifera* sul territorio regionale e che, di conseguenza, non si dispone di dati relativi al ciclo biologico, per cui non si è certi dell'esatto periodo di presenza degli adulti, né, di conseguenza, del periodo di ovideposizione;

CONSIDERATO che nelle regioni del Nord Italia, in cui la *Diabrotica virgifera virigifera* è già presente, gli adulti sono stati rilevati dalla metà' del mese di giugno fino al mese di ottobre e che, di conseguenza, è opportuno che il divieto di trasporto al di fuori della zona del focolaio di piante allo stato fresco di *Zea mais* L. o loro parti allo stato fresco, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del DM 30.6.2004, si protragga dal 15 giugno fino al 31.10.2008, così come il divieto di raccolta del granturco di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) del DM 30.6.2004;

RITENUTO che il periodo di presenza di adulti di *Diabrotica virgifera virigifera* individuato nel nord Italia possa essere considerato come riferimento anche nel territorio laziale;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 30.6.2004 provvedere alla delimitazione della "zona del focolaio" e della "zona di sicurezza", che circonda la "zona del focolaio" nel raggio di 5 km;

VISTE le mappe nn. 1 e 2, allegate alla presente determinazione e di essa facente parte integrante con le quali, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, del sopra citato DM 30/6/2004 sono state delimitate, sul territorio della regione Lazio, la "zona del focolaio" e la "zona di sicurezza";

RITENUTO necessario, ai sensi del D.Lgs. 214/05, lettere g) ed i) e del DM 30/6/2004, art. 3, commi 2 e 3, adottare sul territorio regionale specifiche misure fitosanitarie intese a prevenire la propagazione dell'insetto;

DETERMINA

per quanto in premessa,

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 30.6.2004, di delimitare nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma, la "zona del focolaio" di *Diabrotica virgifera virigifera* e nei comuni di Fiumicino e di Roma la relativa "zona di sicurezza", così come rappresentato nelle mappe nn. 1 e 2, allegate alla presente determinazione e di questa facente parte integrante, in particolare:

- la "zona del focolaio" comprende le sottoelencate particelle nel Catasto Terreni del Comune di Fiumicino:

Foglio 716: particelle 2 (parte)-3 (parte)-23-52 (parte)-53-54-61-65-83-105;

Foglio 717: particelle 18 (parte)- 19- 21 (parte)- 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35-42-67-68-69- 70- 71- 72- 74- 75- 77- 78- 79- 80- 81-108-201;

Foglio 718: particelle 25-49-90;

Foglio 719: particelle 9 (parte)-15-18-21-22-23-24-25-35-39-40-48-49-50-52-58-65-66-67-69-70-78-79-120-154-164-165-171-172;

Foglio 721: particelle 1 (parte)-5-10 (parte)-66;

• la “zona di sicurezza” è interclusa dal perimetro, compreso nei territori dei comuni di Fiumicino e di Roma, delimitato dalle seguenti strade:
Via della Foce Micina (a partire dal litorale) - Viale del Lago di Traiano - Autostrada Roma-Fiumicino - Via di Ponte Galeria - Via di Malagrotta - S.S. 1 Aurelia - Linea Direttrice dalla S.S.1 Aurelia fino all’inizio di Via dei Monti dell’Ara – Via dei Monti dell’Ara (fino al litorale);

- ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, lettera i) e del DM 30/6/2004, art. 3, comma 2, di imporre nella “zona del focolaio” le seguenti misure fitosanitarie:

- a) divieto di trasporto di piante allo stato fresco di *Zea mais* L. o loro parti allo stato fresco al di fuori di tale zona nel periodo 15 giugno – 31 ottobre;
- b) divieto di trasporto della terra dei campi di granturco, che si trovano nella suddetta zona, al di fuori di essa;
- c) divieto di raccolta del granturco nel periodo 15 giugno – 31 ottobre;
- d) attuazione nei campi di granturco di una rotazione delle colture in base alla quale il granturco è coltivato una sola volta ogni tre anni consecutivi;
- e) effettuazione di un trattamento fitosanitario ad inizio post-fioritura con prodotti di bassa classe tossicologica registrati sulla coltura contro *Diabrotica virgifera virgifera*, informando preventivamente il Servizio Fitosanitario Regionale sulla data di effettuazione del trattamento;
- f) ripulire le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona del focolaio;
- g) rimuovere le piante spontanee di granturco dai campi non coltivati a granturco e distruggerle;

- ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, lettera i) e del DM 30/6/2004, art. 3, comma 3, di imporre nella “zona di sicurezza” le seguenti misure fitosanitarie:

- a) attuare una rotazione delle colture in base alla quale il granturco è coltivato una sola volta ogni due anni consecutivi;
oppure
- b) effettuare, nel 2009, un trattamento fitosanitario, ad inizio post-fioritura, con prodotti di bassa classe tossicologica registrati sulla coltura contro *Diabrotica virgifera virgifera*, informando preventivamente il Servizio Fitosanitario Regionale sulla data di effettuazione del trattamento;

E’ fatto obbligo ai maicoltori di rispettare le prescrizioni fitosanitarie del presente atto. Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente determinazione, a motivo dell’emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. G. Magrini)



Mappe_Diabrotica